

## Vademecum per le attività

*Cosa fare in questa fase di ripartenza per evitare sanzioni amministrative e citazioni in giudizio per lesioni (590 c.p.) e/o omicidio colposo ( 589 c.p.)*

Le maggiori novità contenute dal nuovo DPCM del 16 Maggio 2020 sono :

- **divieto di assembramento**
- rispettare **distanza di sicurezza di 1 metro**
- dal 18 maggio riaprono i **negozi di vendita al dettaglio e attività di cura della persona**, bar, ristoranti, pub se le Regioni tengono sotto controllo la curva epidemiologica e le misure di sicurezza. (Per approfondire: *Cosa riapre il 18 maggio: lista attività e nuove regole, regione per regione*)
- aperti **stabilimenti balneari**
- dal 18 maggio riprendono anche le **messe**
- riprendono gli **allenamenti** degli sport di squadra; nessuna data sulla riapertura della Serie A di calcio
- riaprono i **musei**
- dal 25 maggio riaprono **palestre, piscine, centri sportivi**
- dal 15 giugno riaprono **cinema, teatri, attività ludiche ricreative per bambini**
- tutte le attività devono seguire le **linee guida e le misure di sicurezza**
- specifiche misure per **disabili**, favorendo l'intervento degli accompagnatori
- procedendo alla riapertura delle attività produttive con prudenza,
- nei prossimi giorni parte la sperimentazione della **app Immuni**.

Via G.Oberdan n 144 Catania 95129- Tel. 095-6174945- Cell.388-8756814  
Email : [studiobiancopartners@gmail.com](mailto:studiobiancopartners@gmail.com), Web: [www.biancoepartners.com](http://www.biancoepartners.com)  
Posta Certificata: [andreaomar.bianco@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:andreaomar.bianco@pec.ordineavvocaticatania.it)

P.IVA : 05531770872

CATANIA-NAPOLI-ROMA-MILANO



AVV. BIANCO & PARTNERS  
STUDIO LEGALE & BUSINESS

Oltre a quanto indicato nell'ultimo DPCM e nelle linee guida in attesa di essere varate dal Governo, sono sempre validi e si integrano con l'ultimo Decreto le precedenti pronunce, in particolare i DPCM del 26 Aprile 2020, il Protocollo condiviso del 24 Aprile 2020 e 14 Marzo 2020 e i provvedimenti Regionali.

Orbene, sotto il profilo normativo e attuativo cosa comporta tutto ciò :

#### **A) Interventi in materia sulla sicurezza dei luoghi del lavoro**

Valutare i rischi di contagio , aggiornare il Documento Valutazione Rischi (DVR), (per chi non ha dipendenti magari applicare dei protocolli che individuando) , nominare se possibile, una figura aziendale ovvero un comitato *ad hoc*, preposto a monitorare gli aggiornamenti inerenti all'evento; Sono i principali passi da seguire .

Inoltre, è necessario attuare una capillare ed efficace campagna informativa volta a garantire la diffusione interna delle norme comportamentali e delle raccomandazioni al fine di contenere la diffusione del virus.

La colpa specifica , quindi, potrebbe essere individuata ad esempio in caso di omessa o insufficiente vigilanza sanitaria (art. 41 D.Lgs 81/08), o in relazione alla violazione dell'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi (art. 17 D. Lgs. 81/08) e, in particolare, della valutazione del rischio biologico (art. 271 D.Lgs 81/08).

In queste ipotesi dovrebbe essere dimostrato in ogni caso che il contagio sia avvenuto (i) nell'ambiente di lavoro - e non, ad esempio, presso il proprio domicilio o, ancora, nell'ambito della propria vita privata o sociale - e (ii) a causa della mancata adozione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro.

Via G.Oberdan n 144 Catania 95129- Tel. 095-6174945- Cell.388-8756814  
Email : [studiobiancopartners@gmail.com](mailto:studiobiancopartners@gmail.com), Web: [www.biancoepartners.com](http://www.biancoepartners.com)  
Posta Certificata: [andreaomar.bianco@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:andreaomar.bianco@pec.ordineavvocaticatania.it)

P.IVA : 05531770872

CATANIA-NAPOLI-ROMA-MILANO

A questo proposito, dove la colpa specifica del datore di lavoro potrebbe essere individuata nella mancata osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e, in particolare, dell'art. 18 che, tra gli altri, si pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di:

1. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il Medico Competente;
2. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
3. adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
4. informare i lavoratori dei rischi e delle disposizioni prese in materia di protezione;
5. astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un rischio grave e immediato.

**Per chi non ha dipendenti però dovrà adottare almeno dei protocolli volti ad escludere il rischio di contagio.**

Al fine di prevenire il rischio di contagio per i propri dipendenti (e non solo) e il diffondersi del virus Covid-19 è necessaria l'adozione quindi di misure specifiche e l'efficace attuazione di adeguati protocolli di prevenzione dei reati contemplati dall'art. 25-*septies* del Decreto, vale a dire degli illeciti penali commessi in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale.

In caso di contagio da Covid-19 ("Coronavirus") di un dipendente/collaboratore vi è la possibilità infatti per il Titolare di incorrere nella responsabilità penale per i reati di **lesioni personali gravi/gravissime** (art. 590 c.p.) o di **omicidio colposo** (589 c.p.) - aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche - qualora non siano state adottate le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio dei lavoratori, cagionando la malattia o la morte del lavoratore.

Come non può escludersi che un cliente potrebbe approfittare della situazione per sporgere denuncia e/o richiedere un risarcimento paventando di aver contratto la malattia nei locali del titolare.

**Per le attività dove l'afflusso della clientela è inevitabile e particolarmente invasivo ( palestre, piscine, teatri, associazioni, ludoteche ecc.) i rischi di responsabilità e di contro le possibili accuse per lesioni e omicidio colposo aumentano.**

Si precisa che la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro integra di per sé – ovvero a prescindere dalle lesioni o dalla morte del lavoratore – anche delle fattispecie contravvenzionali punite con la pena dell'arresto o dell'ammenda. Tali ipotesi di reato sono estinguibili mediante oblazione in sede amministrativa con il pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo della ammenda (D. Lgs 758/94) o dinanzi al Giudice Penale con il pagamento una sanzione pecuniaria pari ad un terzo (art. 162 c.p.), o alla metà (art. 162 bis c.p.), del massimo della pena prevista per la singola violazione.

## **B) Aggiornamento Privacy**

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, il Titolare si trova a dover gestire, essenzialmente, i dati sanitari provenienti: dalla rilevazione della temperatura corporea, dalla sopravvenuta positività o sospetta tale da COVID-19 nelle forme: di comunicazione resa dal dipendente/collaboratore di aver avuto contatti, al di fuori del contesto dei locali del Titolare, con soggetti positivi al COVID-19 o, per contro, della sua negatività attraverso una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Dalla malaugurata ipotesi di un dipendente/collaboratore che avverte i sintomi durante le ore di lavoro dove occorrerà trattare i datti sensibili dello stesso in modo da garantire riservatezza e dignità, ecc.

Di fronte a queste attività , alcune rimesse alla libertà del Titolare, altre obbligate occorre obbligatoriamente procedere con le dovute attività di conformità e aggiornamento privacy :

Via G.Oberdan n 144 Catania 95129- Tel. 095-6174945- Cell.388-8756814  
Email : [studiobiancopartners@gmail.com](mailto:studiobiancopartners@gmail.com), Web: [www.biancoepartners.com](http://www.biancoepartners.com)  
Posta Certificata: [andreaomar.bianco@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:andreaomar.bianco@pec.ordineavvocaticatania.it)

P.IVA : 05531770872

CATANIA-NAPOLI-ROMA-MILANO

In particolare :

1. **aggiornare il registro del trattamento del titolare**
2. **procedere a nuove nomine che necessitano di appositi contratti**
3. **predisporre secondo determinate regole il documento per il preposto**
4. **procedere a redare determinati protocolli**
5. **procedere a predisporre di un'apposita Valutazione di Impatto, la cui redazione è particolarmente complessa e tecnica**
6. **formazione**
7. **Ecc.**

### **C) Modello di Organizzazione e Gestione dei Rischi**

Il problema più grande che si pone è provare **chi ha fatto cosa e come**.

Ossia , se pur vengono adottati delle procedure ,delle linee guida, ecc rimane sempre il problema della responsabilità del Titolare in quanto non vengono indicati dei metodi per ricostruire i flussi delle varie attività né analizzati tutti i possibili rischi connessi, così da definire i ruoli , le responsabilità e ridurre i reali rischi.

Rimanendo sempre alto il rischio per il Titolare di possibili problemi da tutte le figure che intervengono nella sua attività.

L'unico strumento che può agevolare il Titolare ad escludere le sue responsabilità è, come lo è sempre stato , il Modello di Organizzazione e Gestione dei Rischi D.lgs 231/01.

Fermo restando che la stessa legge 81/08 richiama all'art 30 il Modello il coinvolgimento della legge 231/01 indipendentemente da ciò , occorre precisare, è possibile poiché in astratto i reati di lesioni gravi/gravissime o omicidio colposo costituiscono reati presupposto della **responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001**, quindi potrebbe essere contestata al Titolare la responsabilità amministrativa degli enti in relazione all'art. 25 *septies* D. Lgs. 231/2001 con la possibilità di applicare all'ente, in caso di condanna, sanzioni (i) pecuniarie che, in caso di omicidio

Via G.Oberdan n 144 Catania 95129- Tel. 095-6174945- Cell.388-8756814  
Email : [studiobiancopartners@gmail.com](mailto:studiobiancopartners@gmail.com), Web: [www.biancoepartners.com](http://www.biancoepartners.com)  
Posta Certificata: [andreaomar.bianco@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:andreaomar.bianco@pec.ordineavvocaticatania.it)

P.IVA : 05531770872

CATANIA-NAPOLI-ROMA-MILANO

colposo, possono arrivare fino a 1,5 milioni di Euro e (ii) interdittive (es. interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione/revoca autorizzazioni, esclusione agevolazioni ecc.).

Tale presupposto potrebbe essere ritenuto sussistente nell'ipotesi in cui il Titolare abbia anche omesso di adottare le misure di prevenzione del contagio allo scopo di risparmiare sui costi per l'adeguamento delle misure di prevenzione o per incrementare la produttività, a scapito della salute dei lavoratori. Oppure in caso di contagio non riesca a dimostrare **CHI, COME E COSA**

In tale contesto e nella situazione attuale sempre più fondamentale diventa il Modello ex D. Lgs. 231/2001 e l'**Organismo di Vigilanza**, **figura esterna che va nominata obbligatoriamente se si ha un Modello**, che nel rispetto dell'esercizio del proprio dovere di vigilanza rafforzando il sistema dei flussi informativi in essere, verificherebbe quali attività siano state realizzate dal Titolare per prevenire i rischi di contagio.

Nonchè svolgere quelle attività e relazioni volte a verificare:

- se è stato messo a disposizione un budget per far fronte all'emergenza;
- se è stato valutato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), mediante l'integrazione dei rischi inerenti gli agenti biologici anche prevedendo dei Safety Plan per prevenire il contagio. Ciò dovrà avvenire con la collaborazione del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente (MC) e delle altre figure coinvolte;
- se, per chi non ha dipendenti, esistono delle procedure valide a scongiurare i rischi e come vengono applicate e da chi
- quali misure preventive siano state adottate allo scopo di aumentare il livello di sicurezza all'interno dei locali e contenere il rischio di contagio;
- se siano state predisposte e diffuse procedure di gestione di casi specifici e, in particolare, un piano di emergenza in caso di contagio da Coronavirus;
- se siano state favorite e promosse il più possibile – compatibilmente con l'attività svolta - soluzioni di *smart working* e se sia stato imposto ai lavoratori presenti nei luoghi di lavoro il divieto di creare situazioni di affollamento limitando il numero di lavoratori a cui consentire l'accesso ai luoghi comuni (es. mense) in un determinato lasso temporale;

- se sia stato imposto ai lavoratori l'obbligo di osservare la distanza minima di un metro tra ognuno di essi;
- se siano state rafforzate le prassi igieniche comunemente utilizzate anche attraverso la distribuzione di igienizzanti;
- se e quali informazioni siano state diffuse a tutti i lavoratori relative ai rischi da contagio e ai comportamenti da adottare;
- se sia stato effettuato un coordinamento con i soggetti terzi (fornitori, appaltatori) che hanno accesso al sito.
- Ecc.

Alla luce delle considerazioni finora svolte, nella seguente tabella vengono riportati , perché potrebbero verificarsi facilmente, i principali reati di cui al D.Lgs. 231/2001 di possibile rilievo nella fase dell'emergenza epidemiologica i cui rischi vanno per tanto eliminati.

<b>Reati di cui al D.Lgs. 231/2001</b>	<b>Fattispecie</b>
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio



AVV. BIANCO & PARTNERS  
STUDIO LEGALE & BUSINESS

Art. 25-ter	Reati societari
Art. 25-sexies	Abusi di mercato
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari

*Nq Il contenuto della presente è meramente orientativo e non esaustivo.*

Via G.Oberdan n 144 Catania 95129- Tel. 095-6174945- Cell.388-8756814  
Email : [studiobiancopartners@gmail.com](mailto:studiobiancopartners@gmail.com), Web: [www.biancoepartners.com](http://www.biancoepartners.com)  
Posta Certificata: [andreaomar.bianco@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:andreaomar.bianco@pec.ordineavvocaticatania.it)  
P.IVA : 05531770872  
CATANIA-NAPOLI-ROMA-MILANO